

8.7 Restituzione depositi definitivi cauzionali

Indice:

- a. Introduzione
- b. Procedura per la restituzione del deposito cauzionale
- c. Restituzione a favore del destinatario della restituzione
- d. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare
- e. Restituzione o incameramento a favore dell'ente cauzionato
- f. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario
- g. I termini di conclusione del procedimento amministrativo
- h. Normativa di riferimento

Quando vengono a cessare i motivi che hanno portato alla costituzione del deposito e qualora non esistano impedimenti, lo stesso viene restituito al proprietario su sua richiesta o all'ente cauzionato nei casi previsti dalle Istruzioni sui depositi.

a. Introduzione

La più importante operazione in materia di depositi è da considerarsi la "**Restituzione**" attesa la particolare operatività con cui l'Ufficio Depositario deve garantire, in tale sede, l'Ufficio, le Parti ed i Terzi, nonché le disparate modalità da osservarsi in dipendenza delle molteplici disposizioni che regolano le diverse categorie di depositi e l'accurato esame degli atti, allo scopo di valutarne esattamente le risultanze e gli effetti giuridici.

b. Procedura per la restituzione del deposito cauzionale

Le istruzioni sul servizio dei depositi nella parte dedicata alla restituzione valori contengono, comunque, una dettagliata elencazione delle modalità di svincolo della maggior parte delle tipologie di depositi cauzionali per cui si ritiene di rimandare appunto a quanto indicato negli articoli da 306 a 336 delle suddette istruzioni per eventuali perplessità in ordine alle operazioni di che trattasi.

A fini semplificativi si esplicita la documentazione occorrente per la restituzione dei depositi cauzionali, il cui elenco è pubblicato sul portale intranet del DAG¹:

1) Istanza di restituzione, **in marca da bollo**, diretta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato, completa di data, indirizzo, codice fiscale e firma di tutti gli aventi diritto, con l'indicazione della modalità di pagamento.

2) decreto di svincolo, **in marca da bollo**, rilasciato dall'amministrazione cauzionata (artt. 301 - 303 I.S.D.). Lo stesso deve riportare la cauzione con gli estremi del deposito, l'ammontare dei valori depositati e tutti gli elementi essenziali del contratto, in modo che possa essere identificata senza incertezze dall'ufficio richiesto della restituzione.

La succitata documentazione è esente da bollo qualora il proprietario del deposito sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge.

Qualora la cauzione non ha esercitato funzione di garanzia, il deposito può essere restituito a domanda dell'avente diritto ed in base a lettera d'ufficio o dichiarazione di autorizzazione dell'amministrazione. (art. 304 I.S.D.).

3) Inoltre, qualora trattasi di società o imprese: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il pieno e libero esercizio dei propri diritti (D.P.R. 20.10.98 n. 403; vedi ora D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183);

1

4) Quietanza o polizza in originale. Si consiglia di ritirare la quietanza originale onde evitare problematiche inerenti la presenza di istanze di restituzioni o ordinanze di svincolo per depositi già restituiti.

L'istruttore responsabile del procedimento amministrativo relativo alla restituzione del deposito, al ricevimento dell'istanza e della relativa documentazione, è tenuto a consegnare all'utente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

La nota operativa n. 2/2010 emessa dalla Direzione Centrale Servizi del Tesoro ha previsto, per i depositi cauzionali, quale beneficiario della restituzione, il soggetto in favore del quale **viene costituito** il deposito, ovvero individuato in Svildep 3.0 con il diritto/soggetto “ **a favore di ..**”.

Per i mandati di restituzione i cui interessi sono superiori ad € 77,47 è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo di € 1,81, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni. È prevista l'esenzione qualora il beneficiario sia una amministrazione statale o ente locale o vi sia una deroga prevista per legge

c. Restituzione a favore del destinatario della restituzione

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede che nel caso subentri un erede (in caso di persona fisica) ovvero una nuova società o ente che ha incorporato il soggetto presente inizialmente come proprietario, può restituirsi il deposito al diritto/soggetto indicato in Svildep 3.0 come “destinatario della restituzione”, purchè nella causale del mandato sia specificata l'esatta natura del rapporto sottostante (es. Antonio Bianchi in qualità di erede di Carlo Bianchi).

d. Restituzione a favore del procuratore, tutore, curatore fallimentare

La nota operativa n. 2/2010 del 9 giugno 2010 emessa dalla DCST prevede la restituzione a favore del procuratore, qualora via siano le condizioni previste nell'art. 212 delle I.S.D., del tutore (art.258 e segg. e art. 213 delle I.S.D.) e curatore fallimentare (artt. 161, 213 e 235 delle I.S.D).

e. Restituzione o incameramento a favore dell'ente cauzionato

L'incameramento dei depositi cauzionali è regolato dalle convenzioni stipulate dalle parti, dalle leggi speciali ed in mancanza dalle norme di diritto comune ed è pronunciato, generalmente, dalla stessa autorità che ha il potere di disporre la liberazione del deposito dal vincolo di garanzia costituito su di esso.

In caso di incameramento, la deliberazione più frequente dispone che il capitale vada all'ente cauzionato mentre gli interessi, fino alla data dell'atto amministrativo di incameramento, vadano al depositante.

Per i depositi prestati a favore delle Province, dei Comuni e degli altri enti pubblici l'incameramento ha luogo per effetto di sentenze passate in giudicato, se non esiste una specifica clausola contrattuale in forza della quale l'Ente sia espressamente autorizzato a procedere direttamente all'incameramento o se non esista disposizione di legge che tale diritto attribuisca, ovvero non risulti che gli interessati vi abbiano legalmente consentito.

Norme speciali regolano gli incameramenti delle cauzioni dei ricevitori provinciali, degli esattori delle imposte dirette (art. 292 I.S.D.), degli appaltatori delle imposte di consumo (art. 293 I.S.D.); nonché di quelle a garanzia delle autorità militari e ferroviaria (art. 294-299 I.S.D.), alla luce degli aggiornamenti legislativi vigenti.

Quando l'incameramento viene disposto per l'intera cauzione e ricorra l'interesse di una pubblica amministrazione il relativo provvedimento è esente da imposta di bollo.

Nello Svildep 3.0 Incameramento all'ente, totale o parziale, il deposito cauzionale viene restituito con la funzionalità della voce di menù “Pignoramenti/Incameramenti”.

Con tale funzione è possibile la produzione di un mandato di Incameramento Ente e uno di restituzione per il restante importo svincolato più gli interessi.

Gli interessi legali non sono previsti.

L'annullamento del mandato di Incameramento Ente prevede anche l'annullamento del relativo mandato di restituzione collegato.

f. La verifica delle inadempienze nei confronti dell'erario

Anche per i pagamenti di cui trattasi, trova applicazione l'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dalla L. n.286/2006. Il D.M. 40 del 18/01/2008 (disposizioni in materia di pagamenti da parte delle AA.PP.) ha dettato le modalità di attuazione del suddetto art.48 bis.

Pertanto, prima di procedere al pagamento di importi superiori a €10.000,00 l'ufficio deve verificare tramite l'Equitalia se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Inoltre prima della conferma del mandato di restituzione di qualsiasi importo è necessario verificare l'esistenza di fermi amministrativi a carico del beneficiario.

Secondo l'art. 114 delle I.S.D. ai sensi dell'art. 69 della legge sulla contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440, è disposta la sospensione del pagamento del deposito quando un'Amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi ragione di credito verso il titolare o l'avente diritto sul deposito.

g. I termini di conclusione del procedimento amministrativo

In attuazione dell'art.2, comma 3, della L. n.241/1990, come modificata dall'art.7 della L. n.69/2009, il 30/06/2011 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.147 che ha regolamentato i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del MEF, non superiori a 90 giorni.

Tale Regolamento ha stabilito in 40 giorni il termine di conclusione del procedimento da parte delle Ragionerie Territoriali per la restituzione di depositi definitivi.

h. Normativa di riferimento

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- ✓ D.P.R. 28.12.2000 n. 445
- ✓ D.M. 40 del 18/01/2008
- ✓ DPCM 147/2011